Atto TOB1CY	
Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le	
Servizio AU Ecologia e ambiente	
U.O. 0031 Aria	
Ufficio TARI Emissioni	
C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente	
Autorizzazione Elettrodotti	
N. Reg. Decr. 9/2017 Data 9/01/2017	
N. Protocollo 1443/2017 1	
Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A Zona di Treviso.	
Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed	
esercizio di un tratto di linea elettrica a 20 kV	
in comune di Mogliano Veneto.	
IL DIRIGENTE	
VISTA la domanda n. PLA-TV785 in data 11.05.2016 con la	
quale Enel Distribuzione S.p.A Divisione Infrastrutture	
e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla	
costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea	
elettrica:	
1) Modifica e interramento della linea MT aerea tra le	
cabine V. Bianchi e V. Cavour e spostamento di una campata	
BT in uscita dal PTP V. I Maggio in comune di Mogliano	
Veneto;	
PREMESSO:	
- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo	
Pag. 1 di 7	

	del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione	
_	è stata presentata da parte di Enti o privati;	
	- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data	
	05.08.2016, si è obbligata ad accettare le condizioni	
	imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti	
	interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e	
	dell'articolo 8 della L.R. 24/91;	
	- che Enel Distribuzione S.p.A., con nota in data	
	05.08.2016, ha inviato la dichiarazione di non necessità di	
	valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R.V. n. 2299	
	del 09.12.2014;	
	CONSIDERATO:	
	- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata	
	del piano tecnico delle opere relative;	
	- che Enel Distribuzione S.p.A., con nota in data	
	11.05.2016, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 95, comma	
	2 bis, del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., la conformità	
	dell'intervento a quanto previsto dall'articolo 95 dello	
	stesso D.Lgs n. 259/2003 in materia di interferenze;	
	- che il tratto di linea elettrica in Comune di Mogliano	
	Veneto ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai	
	sensi del D.Lgs. n. 42/2004;	
	VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti,	
	istituita presso il Settore Ambiente e Pianificazione	
	Territoriale, nella seduta in data 22.09.2016, preso atto	
	Pag. 2 di 7	

 della valutazione espressa dal tecnico incaricato in merito	
 alla dichiarazione di non necessità di valutazione di	
 incidenza, considerato che l'istanza di autorizzazione	
 risulta regolarmente documentata e che il progetto non dà	
 luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 03 ha	
 espresso parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla	
 costruzione ed esercizio del tratto di linea elettrica a 20	
 kV in comune di Mogliano Veneto, subordinatamente	
 all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e	
 delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle	
 disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici;	
 VISTO che con nota prot. 90645 in data 28.10.2016 è stato	
 richiesto il parere di cui all'art.146 del D.Lgs. n.	
42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e	
 Paesaggistici;	
 PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il	
 suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui	
 all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 42/2004;	
 VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle	
 disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti	
 elettrici";	
 VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate	
 di attuazione;	
 VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;	
 VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;	
Pag. 3 di 7	

	VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per	
	la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee	
	aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva	
-	il relativo regolamento di esecuzione;	
-	VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione	
	dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed	
	elettromagnetici";	
	VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;	
	VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;	
	VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;	
	VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;	
	VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;	
	VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;	
	VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;	
	VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001,	
	paragrafo 10;	
	VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;	
	VISTO il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 e ss.mm.ii.;	
	VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;	
	RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da	
	scavo di cui al D.Lgs.n. 152/2006, parte IV;	
	VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di	
	Organizzazione della Provincia;	
	ATTESTATA la legittimità e la correttezza dell'azione	
	amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta	
	Pag. 4 di 7	

	nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'articolo 147	
	bis del D.Lgs. n. 267/2000;	
	DECRETA	
	ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A Divisione	_
	Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a	
	costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kV	
	in comune di Mogliano Veneto come indicato in premessa e	
	secondo i piani progettuali di cui alla domanda n.PLA-TV785	
	in data 11.05.2016, subordinatamente all'osservanza da	
-	parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni	
	imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti	
	in materia di impianti elettrici.	
-	ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto di	
	linea elettrica in comune di Mogliano Veneto sono	
	autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del DPCM	<u>-</u>
	12.12.2005, per quanto concerne la compatibilità	
	paesaggistica, in quanto l'intervento non interferisce con	
	i valori paesaggistici del contesto, considerato anche che	
	si prevede la demolizione di gran parte della linea aerea	
	MT in favore di un nuovo tratto in interrato.	
	ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le	
	modalità tecniche previste nei progetti allegati	
	all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto	
	previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988	
	e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla	
	Pag. 5 di 7	

	L.R. n. 24/1991.	
	ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi	
	i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di	
	altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni	
	vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e	
	di distribuzione di energia elettrica, nonché delle	
	speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni	
	interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U.	
	11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991,	
-	n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la	
	piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi	
	e gli eventuali danni causati dalla costruzione o	
	dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando	
	l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o	
	molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.	
	ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia	
	di terre e rocce da scavo citata in premessa.	
	ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche	
	durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle	
	opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero	
	prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi	
	ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le	
	comminatorie di legge in caso di inadempienza.	
	ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare	
	deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti	
	Pag. 6 di 7	



dalla presente autorizzazione.	
ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a	
carico di ENEL Distribuzione.	
ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa	
Amministrazione ed a quello del Comune interessato.	
dr. Simone Busoni	
Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite Pag 7 di 7	

posta elettronica certificata o fax.

- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.